

Sentenza favorevole del Giudice di Bologna sul salario di risultato

DI MANUELA COLOMBARI

La strada per arrivare a questa sentenza, che speriamo sia soltanto la prima di una lunga serie, è stata piuttosto lunga ed è iniziata nel 1997 (poco dopo che sono stata eletta come segretaria regionale) con un lavoro di ricostruzione del percorso che aveva portato tutte le AUSL della Regione Emilia-Romagna a ridurre fortemente, sulla base di una prima delibera datata 1991, i fondi a disposizione per il pagamento di quelli che allora erano chiamati incentivi. Tale riduzione fu, su base regionale, fra il 60% e l'80%.

La Regione Emilia-Romagna nel 1991, in riferimento all'unico Fondo definito dal CCNL 384/89 destinato al pagamento delle incentivazioni, aveva istituito due nuove categorie concettuali, i "FONDI VIRTUALI" ed i "FONDI REALI", così definiti:

- Fondo VIRTUALE, cioè un fondo "teorico e virtuale", non disponibile economicamente, è il fondo per le incentivazioni del gruppo B come correttamente costruito secondo le indicazioni del CCNL 384/89, e come sancito dal Comitato di Controllo Regionale;
- Fondo REALE, cioè quello effettivamente economicamente disponibile, è costituito, da quel momento in poi, da quanto realmente speso per pagare il plus-orario ai colleghi, che notoriamente hanno sempre fatto pochissime ore di plus-orario, quando non vi hanno addirittura rinunciato.

Dopo due anni di ricostruzioni a livello amministrativo e giuridico, con i colleghi di Alcune Aziende abbiamo deciso di partire con i rispettivi ricorsi, mentre altri decidevano di aspettare le prime sentenze per poi valutare se ricorrere: nel 1998 partirono i primi 4 ricorsi di fronte a differenti Giudici del Lavoro per i colleghi delle AUSL di Forlì, Cesena, Ferrara e Bologna Città, relativi agli arretrati a partire dal 1998. Le prime 4 sentenze hanno avuto esito identico: i 3 giudici (Forlì e Cesena avevano

lo stesso giudice) hanno dichiarato il difetto di giurisdizione, cioè la propria non competenza in merito.

A fronte di queste sentenze l'anno successivo, 1999, pochi giorni prima che scadesse i termini per presentare cause di questo genere al TAR, abbiamo presentato analogo ricorso anche al TAR Emilia-Romagna per le uniche Aziende che erano in grado in pochi giorni di fornire tutti i dati economici che servivano, cioè Ferrara, Forlì, Modena e Bologna Città. Il TAR è arrivato a sentenza, purtroppo a noi sfavorevole, nell'estate 2003 per cui abbiamo impostato, nei primi mesi del 2004, ulteriore ricorso al Consiglio di Stato. Siamo attualmente in attesa di questa pronuncia, che sarà definitiva per quanto riguarda, nel nostro caso, gli arretrati a partire dal 1997.

Nel frattempo abbiamo anche ripresentato i ricorsi alla Giustizia Ordinaria (ex-Giudice del Lavoro) per l'anno 1999 e successivi con le aziende USL di Forlì, Bologna Città, Ferrara, Modena e Reggio Emilia (Cesena aveva deciso di portare avanti una causa comune insieme a tutti i dirigenti, compresi quelli amministrativi, conclusosi con una conciliazione davanti all'Ufficio del Lavoro Provinciale che ha portato ad una sensibile rialzo della retribuzione di risultato, comunque ben lontano da quanto avrebbero avuto titolo a pretendere). Ferrara e Forlì sono già arrivati alla conclusione con una sentenza ancora una volta di difetto di giurisdizione, Modena e Reggio sono in attesa di sentenza e Bologna Città ha invece appena avuto la sentenza favorevole che qui viene pubblicata. L'AUSL ha già dichiarato che non intende accettare la sentenza e che farà ricorso in appello; stiamo aspettando che scadano i termini per verificare se effettivamente si dovrà andare in appello o se la sentenza passerà in giudicato e potremo richiedere il pagamento di quanto dovuto.

Determinazione Fondi di risultato

(art. 61, CCNL 94-97 e art. 52 CCNL 98-01)

Sentenze chiarificatorie e accordi di transazione per “Tentativo di Conciliazione”

GIORGIO FACCIOLI

Anche l'unica Sentenza negativa che confermava l'errata determinazione dei fondi di risultato della Dirigenza Sanitaria è stata revocata.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 426/2004, ha riformato, annullandola, la Sentenza di primo grado che il Giudice del Lavoro di Vercelli aveva emanato (dopo aver chiesto all'ARAN una “Interpretazione autentica” della materia) rigettando il ricorso dei Dirigenti Sanitari, inoltrato contro le modalità di determinazione dei fondi di risultato adottate dall'Azienda ULS di Vercelli (“fondo **erogato** 1993”).

La Sentenza della Corte d'Appello conferma pertanto, ancora più incisivamente, quanto già affermato dalla prima Sentenza di un Giudice del Lavoro (Tribunale di Aosta. AUPI Notizie n.1/2004, pag. 27-34) e conferma ulteriormente le posizioni assunte dall'AUPI, la cui sintesi è riportata in AUPI Notizie n.1/2004, pag. 25-26 e nei precedenti articoli richiamati in quelle pagine.

La Sentenza della Corte d'Appello chiarisce ulteriormente che i...*La tesi sostenuta dagli appellanti – oltre ad essere pienamente coincidente con la piana lettura dall'accordo di interpretazione autentica – è anche quella più aderente al testo originario dell'art. 61 comma 2 lett. A) del CCNL, cioè della norma congiuntamente interpretata dalle OO. SS. e dall'ARAN (pag. 9)... Infatti, l'art. 61 del CCNL... non attribuisce alcuna rilevanza ad accordi decentrati che possono alterare i rapporti fra le quote storiche ripartite per legge... Per contro, l'illegittimità della determinazione assunta dall'USL di Vercelli emerge chiaramente dalla motivazione della deliberazione... nella quale si legge che la quota del fondo spettante all'Area della Dirigenza Sanitaria viene derivata dagli accordi decentrati stipulati nel 1993-94, anziché dall'importo originariamente determinato ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 384/90...*” (pag. 10).

Dopo questa Sentenza possiamo presentare le richieste di ri-determinazione dei fondi di risultato calcolati, in quasi tutte le Aziende ULS d'Italia, sulla base del fondo “erogato” nel 1993 cioè prendendo impropriamente a riferimento gli accordi regionali applicativi del D.P.R. n. 384/90.

Le residue tesi delle Aziende ULS, che hanno rifiutato la ri-determinazione dei citati fondi adducendo quale spiegazione i contenuti della Sentenza di primo grado del Giudice del Lavoro di Vercelli, ora, non possono più trovare alcuna giustificazione.

Nel rimandare i Responsabili Aziendali AUPI ai principi e alle strategie descritte nei precedenti articoli di AUPI Notizie (n. 7/1997, n. 9/1997, n. 2/2000, n. 3/2001, n. 1/2004) invito, valutata la differenza fra fondi **spettanti 1993** (fondo 1989 + voci di cui ai commi 2-6 dell'art. 58 del DPR n. 384/90) e fondi **determinati 1993**, qualora tale differenza risulti consistente, a chiedere alla propria Azienda ULS, la rideterminazione dei citati fondi di risultato e in caso di risposta negativa a rivolgersi all'Ufficio Provinciale del Lavoro per l'obbligatorio “Tentativo di Conciliazione” e, se necessario, al Giudice del Lavoro che a seguito delle succitate Sentenze potrà risolvere con maggiore facilità la controversia.

Le Sentenze di cui sopra hanno avuto immediato effetto su controversie già aperte sulla materia in quasi tutte le Aziende ULS del Veneto.

Di seguito riporto un significativo accordo (Tentativo di Conciliazione) sottoscritto presso Ufficio Provinciale del Lavoro.

L'accordo (Azienda ULS di Rovigo), trae origine da un "Tentativo di Conciliazione" fallito, da un conseguente ricorso al Giudice del Lavoro, interrotto il giorno precedente la prima udienza per richiesta della stessa Azienda ULS che si è "arresa" e che, al fine di evitare una disastrosa Sentenza di condanna, ha proposto la sottoscrizione di un accordo di transazione che ci ha permesso di precisare con estremo rigore i riferimenti normativo giuridici della vicenda, nonché i tempi e modi di tutte le procedure, comprese le procedure di liquidazione.

Sottoscritto tale accordo di transazione, estremamente vantaggioso per l'entità dell'incremento del fondo di risultato il cui valore economico corrisponde al valore economico di circa 8,5 ore settimanali dei precedenti incentivi alla produttività (Fondo medio pro capite pari a 35 milioni per anno. Riferimento 1996), siamo ritornati all'Ufficio Provinciale del Lavoro per un nuovo "Tentativo di Conciliazione", questa volta concluso positivamente con la ratifica dell'accordo precedentemente sottoscritto.

Tale procedura, alquanto complessa, è stata richiesta dalla Direzione Amministrativa dell'Azienda, al fine di evitare il rischio di essere chiamata dalla Corte dei Conti a rispondere dei fondi erogati, tenuto conto che gli accordi sottoscritti in sede di "Tentativo di Conciliazione" esonerano i contraenti da responsabilità soggettive.

Precisando che anche altre Aziende del Veneto si sono recentemente "arrese" alla nostra instancabile azione sindacale e che in queste settimane stiamo completando le procedure di transazione, allego anche questa ulteriore documentazione nell'auspicio che possano essere uno stimolo per iniziative anche in altre regioni.